



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MUCCHETTI, ZANDA, FEDELI, MARTINI, CHITI, GOTOR, MIRABELLI, MIGLIAVACCA, TOMASELLI, TONINI, TOCCI, GUERRIERI, DEL BARBA, COLLINA, DI GIORGI, CORSINI, ZANONI, LO MORO, TRONTI, PIZZETTI, Mauro MARINO, DIRINDIN, FATTORINI, PAGLIARI, Rita GHEDINI e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 10, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, reca disposizioni volte ad evitare che il parlamentare venga a trovarsi in conflitto d'interessi ove intrattenga, «in proprio» o quale esponente di imprese private a scopo di lucro, rapporti contrattuali di notevole entità economica con le pubbliche amministrazioni.

A distanza di 56 anni dall'entrata in vigore del citato testo unico, possiamo confermare la piena validità della finalità generale che si prefiggeva il legislatore. Non altrettanto possiamo dire di taluni effetti specifici che derivano dall'ormai datata formulazione della norma in oggetto. In particolare, l'espressione «in proprio» dà luogo a un evidente paradosso, già più volte rilevato da numerosi giuristi: il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale e perfino un semplice consulente di una società titolare di una concessione di pubblico servizio o di altro contratto rilevante con la amministrazione pubblica non può essere eletto al Senato e alla Camera, mentre lo può essere l'azionista che li nomina.

Finora, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha inteso che l'espressione «in proprio» sia riferita alla persona fisica titolare del rapporto contrattuale. Sulla base di un'interpretazione costante, la norma di cui all'articolo 10 del testo unico viene infatti riferita alle concessioni *ad personam*, assegnate cioè a persone fisiche. È stata pertanto ritenuta causa di ineleggibilità soltanto la proprietà di imprese individuali e la rappresentanza legale di società di capi-

tali, non altrettanto la detenzione della proprietà della maggioranza delle azioni o delle quote sociali di una società titolare di una concessione di notevole entità economica. Ciò comporta la situazione paradossale per cui attualmente può essere dichiarato ineleggibile un imprenditore individuale titolare di una concessione di notevole entità economica, ma non chi di una tale società abbia il controllo azionario ma non rivesta in essa alcuna carica formale.

Esemplificativa, sotto questo profilo, la «giurisprudenza» parlamentare sulla cosiddetta «ineleggibilità d'affari». Dopo un lungo periodo, dalla I alla X legislatura repubblicana, in cui le pronunce delle Giunte sembravano orientate a tutelare il profilo sostanziale dell'interesse pubblico nella disciplina sulle ineleggibilità al fine di evitare conflitti di interesse, nelle legislature successive la «giurisprudenza» parlamentare ha avvalorato un'interpretazione decisamente restrittiva delle cause di ineleggibilità disciplinate dall'articolo 10, numero 1), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ci si riferisce, in particolare, al «caso D'Angelo» (1989) - il deputato Guido D'Angelo era presidente di un consiglio di amministrazione di una società vincolata con lo Stato da contratti di appalto e concessione - e al «caso Berlusconi» (1994, 1996 e 2002). In questi casi è stata respinta la tesi di coloro che propendevano per un'interpretazione estensiva della norma che, al fine di scongiurare conflitti d'interesse, riconduce l'inciso «in proprio», citato in precedenza, agli aspetti «sostanziali» del nesso con l'attività di impresa. Secondo tale tesi - uscita sconfitta nelle sedi parlamentari una volta che il legislatore abbia

sancito l'ineleggibilità di «rappresentanti, amministratori, dirigenti, consulenti legali e amministrativi», che sono in un rapporto di lavoro permanente con l'impresa titolare di concessioni - non si vede come non si debba riconoscere *a fortiori* la stessa ineleggibilità a chi, nella sostanza, mediante una partecipazione azionaria assolutamente dominante, controlla l'impresa concessionaria (Guido Rivosecchi, *Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità con la carica di membro del Parlamento*).

La lettura sostanzialista della norma, finora - lo ripetiamo - non prevalente, tende dunque a estendere l'espressione «in proprio» anche all'azionista di controllo della società titolare del contratto. Ma che cosa significa controllare una società per azioni nell'Italia del 2013? E perché, per tanti anni, e ben prima che la questione assumesse un grande rilievo politico per effetto del caso Fininvest, il legislatore non si è peritato di chiarire l'equivoco, se equivoco c'era?

Il fatto è che, nell'Italia degli anni Cinquanta, la pervasiva presenza dello Stato nell'economia aveva ridotto al minimo le occasioni nelle quali un parlamentare potesse essere azionista di controllo di società in rapporti contrattuali rilevanti con lo Stato. Le autostrade e le imprese aeroportuali erano state riservate senza gara a concessionarie costituite da enti pubblici economici o da enti locali. I servizi postali e ferroviari facevano capo a direzioni ministeriali. La RAI aveva il monopolio della televisione. Il gruppo ENI quello del gas, di cui aveva avuto in esclusiva i diritti di estrazione in Val Padana. Di lì a qualche anno, l'intera industria elettrica verrà concentrata nell'Enel, ente pubblico economico. Società dell'IRI possedevano gran parte delle telecomunicazioni e delle linee aeree e di navigazione. È solo negli anni Ottanta e, più ancora, negli anni Novanta che si diffonde la cultura delle liberalizzazioni, ed è questa cultura che induce i governi a spezzare al-

cuni dei vecchi monopoli e a perseguire una politica della concorrenza. Le liberalizzazioni si accompagnano alle privatizzazioni, e talvolta le precedono. Vengono così alla ribalta imprese ed esponenti d'impresa che diventano controparti contrattuali dello Stato concedente e interlocutori essenziali dello Stato regolatore.

Sotto la spinta delle nuove tecnologie, in taluni settori il rapporto contrattualistico degli operatori privati con lo Stato si allenta. La concessione viene sostituita dalla licenza d'uso. Ma il peso della regolazione, imposta dal Governo e poi implementata e condotta dalle Autorità, i cui collegi vengono comunque eletti dal Parlamento, diventa decisivo per le fonti di reddito e le condizioni di esercizio delle imprese regolate. Basti pensare alle tariffe di interconnessione tra telefonia fissa e mobile, all'accesso all'ultimo miglio della rete di telecomunicazioni, ai modi di funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas o al diverso spazio per la pubblicità nella RAI e nelle TV commerciali o basti anche pensare, per citare questioni ancora largamente aperte, al conflitto tra le Ferrovie dello Stato e gli operatori privati sulla proprietà della rete ferroviaria e sul relativo diritto d'accesso.

Pertanto, prim'ancora dell'amministratore o dell'alto dirigente, è l'azionista di controllo della società titolare della concessione o della licenza d'uso ovvero dell'impresa attiva in settori sottoposti a regolazione specifica ad avere l'interesse maggiore, per entità economica e durata temporale, a influenzare *pro domo sua* le decisioni del Parlamento e del Governo. Sotto questo profilo, le norme sull'ineleggibilità si dimostrano inadeguate a cogliere e risolvere i problemi dell'oggi. È dunque venuta l'ora di rimediare.

Anzitutto, la procedura. Giorgio Crisci, Antonio La Pergola e Agostino Gambino, incaricati dal governo Berlusconi nel 1994 di studiare la questione del conflitto di interessi nell'esercizio del Governo, a suo tempo osservarono come il diritto di eletto-

rato passivo e il diritto di proprietà siano tutelati dalla Costituzione agli articoli 51 e 42. Tanto basta per chiedersi se la limitazione dell'uno o dell'altro diritto in ragione dei conflitti d'interesse rilevabili in capo al parlamentare comporti l'adozione di leggi di carattere costituzionale. La questione è non è priva d'interesse. L'articolo 65 della Carta affida alla legge il compito di fissare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri del Parlamento. E in effetti, la legge 15 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità, e le disposizioni sulla ineleggibilità di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono leggi ordinarie. Certo, queste due leggi non includono tra i casi di incompatibilità e ineleggibilità la condizione di azionista rilevante. Includerla, sia pure nei modi che vedremo, coinvolge il diritto di proprietà, che è costituzionalmente garantito. Ma tanto non basta a costituire l'obbligo di adottare la procedura di legge costituzionale. La ragione è presto detta: le leggi oggetto di modifica, che già coinvolgevano il diritto di elettorato passivo, esso pure costituzionalmente garantito, sono leggi ordinarie e mai in mezzo secolo se ne è contestata la legittimità sotto il profilo costituzionale.

Detto della procedura, veniamo al merito. Negli ultimi 20 anni, politici e giuristi hanno posto l'enfasi sui conflitti d'interesse che possano coinvolgere la televisione e la stampa ai fini della salvaguardia della *par condicio* nella competizione elettorale, sia dal lato dei candidati sia dal lato degli elettori che hanno diritto a un'informazione libera e pluralistica. Al di là del giudizio sui singoli rimedi adottati nel tempo dal legislatore, quell'impostazione si è rivelata parziale per almeno due ragioni:

1) accanto alla stampa e alla televisione si è andata imponendo la comunicazione *on line*, che apre problemi nuovi sui diversi piani della trasparenza, della *privacy*, del diritto d'autore, della fedeltà fiscale e, più in

generale, della trasparenza, del pluralismo e della concorrenza;

2) l'enfasi su televisione e stampa lascia scoperto il fronte vasto e nuovo dell'iniziativa privata nei settori regolamentati, che ha un enorme interesse a catturare il regolatore, sia nella fase di determinazione delle regole da parte del Parlamento e del Governo sia nella fase del controllo a opera delle Autorità. A quest'ultimo proposito va ricordato che la legge del 1953 già stabilisce l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e le cariche e le funzioni di vertice in aziende di credito e società finanziarie, imprese regolate per eccellenza. Vi è dunque in materia un'antica sensibilità del legislatore che poi, però, non ha avuto seguito quando altri settori, quarant'anni dopo, sono stati sottoposti a regolazione.

Il presente disegno di legge ha dunque lo scopo di aggiornare l'attuazione del dettato costituzionale sui casi di ineleggibilità, lasciando invece alla normativa sui *media* la tutela del pluralismo dell'informazione.

La principale novità del disegno di legge è rappresentata dalla proposta di qualificare come cause di incompatibilità le situazioni finora definite come cause di ineleggibilità dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Se, infatti, una delle finalità del disegno di legge è quella di «sanzionare» anche la situazione di coloro che sono azionisti rilevanti, ovvero di considerare incompatibile con il mandato parlamentare la condizione di coloro che risultano avere il controllo o l'esercizio di un'influenza dominante su una società di diritto privato, l'altra finalità è quella di riconoscere agli stessi la possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità entro un termine perentorio, decorso vanamente il quale si decade dal mandato parlamentare.

Poiché l'incompatibilità è finalizzata ad assicurare il libero esercizio del mandato parlamentare (articolo 67 della Costituzione)

e l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione), una volta esercitata l'opzione e proceduto alla vendita delle partecipazioni azionarie rilevanti secondo le modalità indicate dal disegno di legge, si prevede la possibilità di poter esercitare liberamente il mandato parlamentare anche perché la cosiddetta «ineleggibilità d'affari» prevista dal citato articolo 10 più che essere riconducibile all'intento di scongiurare la *captatio benevolentiae* o il *metus publicae potestatis* - proprio delle finalità dell'ineleggibilità - sembra essere finalizzata a evitare ipotesi di conflitti di interessi causati dalla mancata garanzia di imparzialità derivante dal contemporaneo esercizio di altre funzioni o attività (Guido Rivosecchi, *Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità con la carica di membro del Parlamento*. Per il discrimine che intercorre tra gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità v. anche Corte di cassazione, sezione I civile, 12 dicembre 2001-16 marzo 2002, n. 3902, nonché Consiglio di Stato, sezione V, 28 marzo-15 giugno 2000, n. 3338).

La scelta di annoverare le ipotesi descritte fra le incompatibilità e non tra le ineleggibilità è stata in passato auspicata dalla stessa Giunta delle elezioni della Camera dei deputati. Nella relazione sulla elezione contestata del deputato Guido D'Angelo, del 6 luglio 1989 (Doc. III, n.1), con riferimento alla «pretesa» ineleggibilità dell'onorevole D'Angelo ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il relatore di minoranza, Vincenzo Binetti, ha ricordato come - secondo la documentazione della stessa Giunta - «la detta norma del testo unico non ha mai fatto configurare un caso di ineleggibilità, eventualmente soltanto ipotesi di incompatibilità». A questo proposito nella relazione sono citate fattispecie in cui determinate cariche, «per molti aspetti assimilabili al caso in questione» sono state «giudicate incompatibili dalla Giunta senza

che sia stata avanzata un'ipotesi di ineleggibilità:

Presidente del Consorzio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano (on. Gunnella, II legislatura); Consigliere d'amministrazione Autostrade S.p.A. (IRI) (on. Macchiavelli, IV legislatura); Consigliere di amministrazione dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (on. Campagna e La Loggia, V legislatura); Consigliere di amministrazione dell'industria SVIMEZ nel Mezzogiorno (on. Compagna, VI legislatura); carica nell'area industriale di Napoli (on. Patriarca, VI legislatura); Presidente dell'Ente nazionale Tre Venezie (on. Corder, VII legislatura); Consigliere di amministrazione della Dalmine S.p.A. (on. Manfredi, IX legislatura); Consigliere di amministrazione FMI-Mac Fond (Finsider) (on. Cazora, IX legislatura); Consigliere INSUD (on. Gorgoni, IX legislatura)».

Ad avvalorare questa tesi è anche la modifica della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), ad opera della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), che ha qualificato come causa di incompatibilità la causa di ineleggibilità prevista dalla legge n. 108, analoga a quella di cui al citato articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Fra l'altro, gli obiettivi della libera formazione della volontà degli elettori e della tutela del diritto di voto non sempre sono stati assicurati dalla configurazione di una fattispecie quale l'ineleggibilità. Basti pensare agli ultimi casi in cui l'Assemblea della Camera dei deputati ha respinto la proposta della Giunta delle elezioni di annullare l'elezione di alcuni deputati per motivi di ineleggibilità, con conseguente decadenza dal

mandato parlamentare (7 giugno 2007 per l'elezione contestata dei deputati Sebastiano Neri e Lorenzo Bodega e 21 aprile 2010 per l'elezione contestata del deputato Paolo Corsini).

A proposito della necessità di terzietà ed indipendenza del giudice competente a decidere sulla legittimità dell'elezione, ineleggibilità e incompatibilità, la Relazione finale del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (i cosiddetti «saggi»), istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica, propone di modificare l'articolo 66 della Costituzione attribuendo detta competenza ad un giudice indipendente e imparziale. «In base all'articolo 66 della Costituzione, in conformità ad una tradizione storica risalente, ma ormai priva di giustificazione, – osservano i «saggi» – il giudizio finale sui titoli di ammissione dei membri del Parlamento (legittimità dell'elezione, ineleggibilità e incompatibilità) spetta a ciascuna Camera con riguardo ai propri membri; pertanto le relative controversie non hanno un vero giudice e le Camere sono chiamate a decidere in causa propria, con evidenti rischi del prevalere di logiche politiche».

In ogni caso, qualunque sia la soluzione che si troverà in merito alla modifica dell'articolo 66 della Costituzione, si ritiene necessario correggere fin da subito la normativa sulla cosiddetta «ineleggibilità d'affari» nei termini esposti.

Entriamo perciò nel merito del disegno di legge. Al fine di assicurare senza equivoci l'indipendenza e l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni degli eletti, il disegno di legge prevede che le aree dove possono darsi casi di incompatibilità vadano estese dalle sole attività in rapporto contrattualistico con lo Stato, individuate dal testo unico del 1957, alle attività sottoposte a regolazione specifica. In questo quadro di crescente liberalizzazione dell'economia, non ha più senso la franchigia concessa a suo tempo alle società cooperative e ai loro esponenti. Del resto, la cooperazione ormai esprime imprese di

grande dimensione che partecipano all'economia di mercato e intrattengono rapporti rilevanti con le pubbliche amministrazioni.

Allo stesso modo, i casi di incompatibilità vanno a loro volta estesi dagli esponenti e dai consulenti delle imprese, che si trovino nelle condizioni di cui sopra, agli azionisti che abbiano il controllo di diritto o di fatto o che esercitino il controllo, di diritto o di fatto, in forma congiunta attraverso la partecipazione a patti di sindacato o ad altri accordi.

Il disegno di legge prevede che la situazione di conflitto d'interessi di eletti, che siano anche azionisti di controllo, non dia luogo all'immediata decadenza dal mandato parlamentare, ma determini una situazione di incompatibilità. In tal modo, si offre ancora la scelta tra il restare parlamentare, rimuovendo in radice la causa di incompatibilità, e il rinunciare al mandato, salvaguardando la propria posizione di azionista. Per rimuovere la causa di incompatibilità, l'azionista di controllo eletto parlamentare deve conferire entro trenta giorni ad un soggetto non controllato né collegato il mandato irrevocabile a vendere entro trecentosessantacinque giorni le partecipazioni azionarie di cui sopra a soggetti terzi, ossia a soggetti senza rapporti azionari né professionali con il venditore e comunque a soggetti diversi dal coniuge, dal convivente *more uxorio* e dai parenti fino al quarto grado e affini fino al secondo grado, nonché a soggetti diversi dagli amministratori delle società. I due termini di trenta e di trecentosessantacinque giorni devono intendersi come perentori.

Per rimozione in radice si intende la vendita della partecipazione di controllo, giacché la sua devoluzione a un *blind trust* elimina sì l'influenza del parlamentare nella gestione aziendale, ma non la ben più grave possibilità che il parlamentare pieghi la sua opera a favore della società nella quale conserva il suo interesse patrimoniale. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede a svolgere l'istruttoria preliminare

sulla condizione di incompatibilità e ad accertare che la vendita delle partecipazioni azionarie avvenga nelle modalità previste dal disegno di legge.

Il vano decorso dei termini per rimuovere la situazione di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica del parlamentare con delibera della Camera di appartenenza.

Per i membri del Parlamento in carica, per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità citate, le disposizioni di cui sopra avranno effetto all'entrata in vigore della legge, previsto per il giorno suc-

cessivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. In difetto, si prevede la decadenza dalla carica del parlamentare con delibera della Camera di appartenenza. Un tale regime si propone di salvaguardare le regole della democrazia, *in primis* la garanzia che il mandato parlamentare sia esercitato in condizioni di imparzialità, e di tutelare, al tempo stesso e nella misura del possibile, il diritto di proprietà, assicurando che l'eventuale cessione della partecipazione di controllo avvenga in tempi ragionevoli e certi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:

a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;

2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;

b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10

ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera *a*);

c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera *a*), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

2. Ai sensi del comma 1, lettera *b*), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.

4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.

5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), quando l'interessato conferisce un mandato

irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:

a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;

b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;

c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;

d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.

7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.

8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera

di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8».

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* della legge 13 febbraio 1953, n. 60, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-*bis*.

Art. 3.

(Abrogazione)

1. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

